

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Assistenza integrativa. Cresce il canale parallelo: prestazioni aggiuntive rispetto al servizio pubblico

Più sanità con le casse ad hoc

Dal 1° gennaio 2011 anche l'artigianato ha dato il via al Fondo

LE TUTELE IN FAMIGLIA

L'iscritto può beneficiare di visite specialistiche con tempi più snelli rispetto al Ssn o fruire del rimborso dei ticket

LA PLATEA

Dalle imprese versamenti mensili da 10,42 euro per tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti

A CURA DI

Alessandro Rota Porta

La contrattazione collettiva punta sempre più a introdurre tra le clausole degli accordi nuove forme di tutela nei confronti dei lavoratori, aggiuntive rispetto agli ordinari diritti di legge. È il caso dell'assistenza sanitaria integrativa, sistema istituito con l'obiettivo di dar vita a una sorta di welfare negoziale.

Nei recenti rinnovi dei contratti o accordi collettivi, le associazioni datoriali e sindacali hanno disposto, attraverso l'avvio di apposite casse, la costituzione di un canale parallelo in grado di fornire prestazioni sanitarie di carattere integrativo rispetto a quelle erogate dal servizio pubblico. Alcuni settori sono già partiti nel corso degli ultimi anni (ad esempio il commercio, gli studi professionali, il lavoro domestico); a decorrere dal primo gennaio 2011 è la volta di tutto il comparto dell'artigianato.

Saranno infatti iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato per cui trova applicazione il rispettivo Ccnl, compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili, per 12 mensilità, anche per i lavoratori con contratto part-time.

Per le aziende di questo settore la fase iniziale sarà di rodaggio, dovendo attendere la definizione dei regolamenti che disciplinano il funzionamento delle casse e le modalità per effettuare i versamenti: la contribuzione verrà infatti attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del fondo. So-

no escluse le imprese edili poiché già coinvolte nelle specifiche tutele derivanti dal sistema delle Casse edili.

I lavoratori avranno dunque diritto a nuove prestazioni e potranno contare su un supporto di carattere contrattuale durante la loro vita professionale, beneficiare di visite specialistiche con tempi più snelli rispetto al Ssn o fruire del rimborso dei ticket sanitari. Le tutele si estendono altresì alle famiglie degli iscritti che potranno usufruire delle forme assistenziali in virtù dell'iscrizione disposta dai datori di lavoro.

Queste garanzie per i dipendenti si traducono però in un costo aggiuntivo per i datori di lavoro, ulteriore rispetto ai trattamenti già fissati dai Ccnl: aspetto che andrà opportunamente valutato nei budget previsionali.

Data la portata dell'istituto, è opportuno ricordare l'ampio dibattito che ha caratterizzato l'introduzione dell'assistenza sanitaria integrativa all'interno dei Ccnl, con specifico riferimento alla questione circa l'obbligatorietà dell'adesione ai fondi stessi. In particolare, sono tenute a iscriverne i propri dipendenti le sole imprese aderenti alle associazioni datoriali stipulanti i contratti collettivi di lavoro oppure è obbligatoria l'iscrizione per la generalità delle imprese che applicano i rispettivi Ccnl?

Il caso delle casse sanitarie, anche se non ne costituisce l'oggetto esclusivo, è citato dalla circolare del **ministero del Lavoro** n. 43 del 15 dicembre 2010, sul tema del versamento dei contributi agli enti bilaterali: il confine sulla natura vincolante o meno è molto labile, sebbene l'obbligatorietà sarebbe riferita ai soli contratti che ascrivono le prestazioni a un diritto di natura tributiva del dipendente, assolvibile anche attraverso l'erogazione di somme o prestazioni equivalenti rispetto a quelle previste dai fondi.

In questo contesto, ci si chiede invece quale debba essere l'interpretazione nel caso in cui il Ccnl determini un obbligo di iscrizione alla cassa, sen-

za lasciare spazio al datore di lavoro di poter erogare la prestazione con modalità analoghe in termini economici e di tutele, ad esempio consentendo di stipulare polizze con organismi diversi. In tal caso verrebbe infatti meno il principio costituzionale di libertà negativa di associazione sindacale.

Sarebbe quindi auspicabile un ulteriore chiarimento ministeriale sulla specifica questione dell'assistenza sanitaria, anche perché le conseguenze dell'inadempimento in capo al datore di lavoro possono essere pesanti: oltre a esporsi a eventuali richieste di risarcimento del danno, da parte dei lavoratori che non essendo stati iscritti possono aver perso prestazioni, si aprono altri profili di carattere normativo.

Dai riflessi sul riconoscimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 10 della legge n. 30/2003, che lo stesso subordina all'integrale rispetto degli accordi e dei Ccnl di categoria, al possibile intervento in chiave sanzionatoria da parte degli organi ispettivi che, in fase di controllo, rilevino il mancato assolvimento dell'obbligo contrattuale (nota del **ministero del Lavoro** n. 80/2010).



DOMANDE
&
RISPOSTE

• Cosa si intende per cassa sanitaria integrativa?

Sono fondi che gestiscono trattamenti sanitari e assistenziali supplementari, integrativi delle prestazioni obbligatorie rese dal servizio sanitario pubblico: sono rivolte ai lavoratori e alle loro famiglie che ne possono utilizzare le prestazioni in virtù dell'iscrizione e dei versamenti disposti dai rispettivi datori di lavoro.

• Chi disciplina il funzionamento di questi fondi?

La regolamentazione è fissata dai contratti collettivi di lavoro. Il finanziamento delle prestazioni è di solito in capo al solo datore di lavoro. Nel caso di alcuni Ccnl, allo stesso non è

consentito stipulare polizze con oggetto analogo in favore dei propri dipendenti ma che siano diverse da quelle previste dal contratto.

• Cosa accade se il datore di lavoro non assolve all'iscrizione?

A seconda della natura delle disposizioni contrattuali, può incorrere in richieste di risarcimento del danno da parte dei lavoratori che non abbiano potuto accedere alle prestazioni delle casse; inoltre, se configurata come inadempimento contrattuale, può comportare la perdita di benefici e agevolazioni, oltre a far scattare sanzioni in caso di controllo ispettivo.

• Che cos'è l'ente bilaterale?

È un organismo di natura contrattuale che esercita diverse attribuzioni: dalla conciliazione nelle liti di lavoro agli incentivi per l'innovazione dell'impresa, dal sostegno al reddito per i lavoratori alla formazione professionale. Gli enti bilaterali sono finanziati con contributi dai datori di lavoro, talvolta insieme con i lavoratori.



Il meccanismo

L'ADESIONE AL FONDO SANITARIO

01 | LA PROCEDURA:

- L'impresa iscrive i propri dipendenti alle casse sanitarie secondo le istruzioni fornite dal Ccnl e le convenzioni disposte dallo stesso.

02 | COME FUNZIONA

- Versamenti una tantum: solitamente i Ccnl fissano una quota cosiddetta "una tantum" che il datore di lavoro è tenuto a versare all'atto dell'iscrizione del lavoratore al fondo;
- contribuzione ordinaria: consiste nel contributo mensile;
- liste di contribuzione: i vari regolamenti possono prevedere l'obbligo per l'azienda di inoltrare distinte circa le quote versate, attraverso appositi file da inoltrare telematicamente secondo le procedure definite. Alcuni fondi hanno poi stipulato apposite convenzioni: con l'Inps per esporre i versamenti alle casse attraverso la denuncia mensile Uniemens e con l'agenzia delle Entrate per riscuotere i versamenti mediante il modello F24 (è il caso ad esempio del Fondo Est per il Ccnl del commercio e turismo).

03 | IL REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE

- Sulle somme versate al fondo vige l'obbligo di versare all'Inps il contributo di solidarietà del 10%.

GLI INTERVENTI

La questione sull'obbligatorietà è dibattuta e, per analogia, strettamente connessa a quella sull'efficacia delle disposizioni contrattuali inerenti i vincoli di adesione agli enti bilaterali. Ha così formato oggetto di numerosi interventi di prassi e giurisprudenziali.

01 | I CCNL

In merito all'assistenza sanitaria, il ministero del Lavoro ha chiarito la natura non vincolante delle disposizioni dei Ccnl che prevedono, in capo ai datori di lavoro, l'iscrizione dei lavoratori alle Casse (interpello n. 7573/2006).

02 | MINISTERO E INPS

Già in tal senso, in merito all'obbligatorietà di iscrizione agli enti bilaterali, si era espresso il

attraverso la denuncia mensile Uniemens: resta inteso che tale contribuzione non è utile alla determinazione delle prestazioni;

- per quanto concerne gli aspetti fiscali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, comprese le quote di una tantum da versare in occasione dell'iscrizione, non concorre a formare reddito imponibile ai fini fiscali nella misura massima, per il 2010, di 3.615,20 euro (articolo 51, lettera a) del Tuir).

04 | ALCUNI CCNL

- Lavoro domestico: accordo del 16 febbraio 2007
- Commercio e turismo: articolo 95 - accordo del 18 luglio 2008
- Studi professionali: articolo 19 - accordo del 29 luglio 2008
- Alimentari Industria: accordo del 22 settembre 2009
- Gomma e plastica Industria: accordo del 18 marzo 2010
- Settore Artigiano: accordo del 21 settembre 2010
- Legno e Arredamento Industria: articolo 57bis - accordo del 12 maggio 2010
- Trasporto e Spedizione merci: accordo del 10 dicembre 2010.

ministero con le circolari n. 4/2004 e n. 30/2005 e l'Inps con la circolare n. 74/2005.

03 | I CONSULENTI

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro - con parere n. 2/2007 - ha chiarito che il datore di lavoro non aderente all'associazione stipulante il Ccnl, sposando la linea tracciata dall'interpello, non è tenuto al rispetto delle clausole "obbligatorie".

04 | L'ULTIMA CIRCOLARE

Con la nota n. 80/2010 e con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 il Lavoro è tornato sull'argomento dell'iscrizione agli enti bilaterali per stabilire l'efficacia vincolante delle disposizioni del Ccnl se statuiscono un diritto di carattere retributivo.



Il Welfare apre all'efficacia vincolante

Da anni dottrina e giurisprudenza si interessano al tema dell'assistenza sanitaria integrativa, senza che si siano ancora individuate linee certe di comportamento. Peraltro le considerazioni circa l'obbligatorietà di queste pattuizioni contrattuali tirano in ballo valutazioni più ampie sull'efficacia soggettiva dei contratti collettivi.

Il punto è capire se questi oneri, assunti dalle parti stipulanti gli accordi collettivi, rivestano efficacia vincolante anche per i datori di lavoro e per i relativi dipendenti che non abbiano conferito delega poiché non aderenti alle organizzazioni firmatarie, sebbene appartenenti alla sfera di applicazione dell'accordo.

Per affrontare la questione occorre dapprima riferirsi alla distinzione tra le clausole costituenti la parte economico-normativa del contratto collettivo da quelle che rientrano in quella cosiddetta obbligatoria. Le prime rappresentano quel complesso di disposizioni dirette a regolare i vari aspetti dei rapporti di lavoro (ad esempio minimi retributivi, ferie, orario di lavoro, eccetera). Le clausole "obbligatorie" comprendono invece tutte le norme che regolano le relazioni dei soggetti stipulanti il contratto.

Secondo la giurisprudenza prevalente solo la parte normativa del Ccnl è suscettibile di efficacia generale, mentre il sistema di regole "obbligatorie" è vincolante per i soli datori di lavoro associati alle organizzazioni datoriali che hanno stipulato gli accordi.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale considera le pattuizioni riguardanti le casse sanitarie rientranti nella sfera obbligatoria del contratto. Lo stesso **ministero del Lavoro** ha toccato più volte la materia: indirettamente con le circolari n. 4/2004 e n. 30/2005, in merito all'obbligo di adesione agli enti bilaterali e all'efficacia delle norme contrattuali che subordinano la gestione di determinati istituti al preventivo vaglio di questi organismi; direttamente con l'interpello n. 7573 del 21 dicembre 2006. Qui, rispondendo a uno specifico quesito in merito, ha qualificato le disposizioni contrattuali relative all'assistenza integrativa come "obbligatorie" e quindi non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro: secondo il parere ministeriale sarebbero vincolanti solo per le aziende iscritte alle organizzazioni sindacali stipulanti, poiché la relativa contribuzione ha natura non retributiva. Per superare le limitazioni tracciate dalla linea ministeriale, l'iniziativa intrapresa dalla contrattazione collettiva nei recenti rinnovi contrattuali è stata finalizzata a far rientrare il sistema dell'assistenza sanitaria integrativa nell'alveo delle clausole economico-normative. In tal senso ha fatto scuola il Ccnl del commercio, in merito al Fondo Est (articolo 95 del Ccnl del 18 luglio 2008).

Se da una parte però il **ministero del Lavoro** (con l'interpello n. 7573) ha assunto una posizione delineata, che fino a oggi non è mai stata espressamente mutata, i recenti interventi dello stesso dicastero - come è stato illustrato - sembrano andare in una direzione opposta, aprendo nuovi dubbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

